

Héctor Franceschi – Miguel A. Ortiz
(a cura di)

IUS ET MATRIMONIUM II

Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 21

EDUSC

Prima edizione 2017

Grafica
Liliana Agostinelli

Impaginazione
Gianluca Pignalberi (in L^AT_EX 2 ϵ)

© Copyright 2017 – ESC s.r.l.
Via Sabotino 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@EduSC.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-656-0

INDICE

LA SCIENZA CANONICA DI FRONTE ALLA LEGGE DI RIFORMA DEI PROCESSI DI NULLITÀ MATRIMONIALE

DOMINIQUE CARD. MAMBERTI

1.	L'interpretazione	16
1.1.	Il testo di legge	17
1.2.	Il contesto della legge.....	19
1.3.	Criteri sussidiari.....	20
2.	Atteggiamenti dell'interprete.....	21
2.1.	Empatia	21
2.2.	Ortodossia.....	22
2.3.	Continuità	23
2.4.	Applicazione	23
3.	Conclusione.....	24

CIRCA I MOTIVI DEL M.P. "MITIS IUDEX" E IL SUO INSERIMENTO NEL SISTEMA DELLE FONTI

JOAQUÍN LLOBELL

1.	Osservazione preliminare	25
2.	Diversi dati normativi, applicativi e dottrinali dalla pubblicazione dei motupropri "Mitis Iudex Dominus Iesus" e "Mitis et misericors Iesus" (8-9-2015)	26
2.1.	I due motupropri datati il 15-8-201 e resi pubblici l'8-9-2015	26
2.2.	Documenti papali successivi ai motupropri dell'8-9-2015 .	28
2.2.1.	<i>La "mens" del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali, 8-11-2015</i>	28
2.2.2.	<i>Papa Francesco, Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, 7/12-12-2015</i>	28
2.2.3.	<i>Il rescritto "ex audientia Sanctissimi" sul servizio formativo della Rota Romana, 22-1-2016</i>	29

INDICE

2.2.4.	<i>Papa Francesco, Discorso letto al Corso promosso dalla Rota Romana e testo aggiunto "a braccio" sulla sua "mens" circa la legislazione di riforma del processo, 12-3-2016.</i>	29
2.3.	Documenti dei dicasteri della Curia Romana	31
2.3.1.	<i>Della Segnatura Apostolica.</i>	31
2.3.2.	<i>Della Rota Romana.</i>	32
2.3.3.	<i>Del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.</i>	33
2.4.	Il "Tavolo di lavoro" per la "definizione delle principali questioni interpretative e applicative" relative alla riforma del processo matrimoniale (in Italia).....	34
2.5.	Gli interventi della dottrina canonistica	35
3.	Brevi cenni sulla misericordia tesa a favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità» (M.p. "Mitis Iudex", Proemio § 6)	35
4.	L'esercizio personale della potestà giudiziale da parte del Vescovo diocesano nei primi secoli della Chiesa: l'"accentramento" dell'esercizio della potestà giudiziale.....	38
5.	La diffusione del "decentramento" dell'esercizio della potestà giudiziale (giudici vicari e delegati) prescritta ai Vescovi dai Papi nel contesto della "centralizzazione" normativa in materia processuale	41
5.1.	Chiarimenti concettuali	41
5.2.	La necessità di una adeguata preparazione per esercitare la potestà giudiziale	43
5.3.	La necessità di una sostanziale uniformità legislativa	44
6.	La rifondazione del processo di nullità del matrimonio e la "rivoluzione copernicana" attuata dalle nuove leggi: la semplificazione della normativa, la "decentralizzazione" della potestà legislativa del Romano Pontefice a favore dei Vescovi diocesani e l'"accentramento" dell'esercizio della potestà giudiziale da parte dei medesimi Vescovi diocesani	46
7.	Il potenziamento dell'esercizio personale della potestà giudiziale del Vescovo diocesano come giudice unico nelle cause dichiarative di nullità matrimoniale nei tre processi previsti dalla nuova legge, e la riserva di giurisdizione nel processo più breve	51
7.1.	Il Vescovo diocesano, giudice unico nel processo ordinario..	52
7.2.	Il Vescovo diocesano giudice nel processo documentale...	54

INDICE

7.3. Il Vescovo diocesano unico giudice possibile nel "processo più breve"	55
8. La misericordia nella restrizione della "nova causae propositio" ai motivi della "restitutio in integrum" contro le sentenze "pro nullitate matrimonii" ottenute in buona fede e che hanno consentito la celebrazione di un successivo matrimonio	58
9. Breve conclusione	63

LA FASE PREVIA ALL'INTRODUZIONE DEL LIBELLO E LA CONSULENZA TECNICA MARINO MOSCONI

1. La responsabilità dei coniugi nella fase previa all'introduzione del libello	65
2. L'aiuto all'esercizio della responsabilità dei coniugi in vista dell'introduzione delle cause di nullità: un servizio da svolgere «nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria» .	71
3. Lo svolgimento della «indagine pregiudiziale o pastorale»	77
4. La verifica del fatto che il matrimonio è «irrimediabilmente fallito»	81
5. L'introduzione al senso della causa canonica	83
6. Fino a dove deve giungere l'indagine pregiudiziale?.....	84
7. Il servizio giuridico-pastorale	87
8. Il servizio giuridico-pastorale e la consulenza tecnica.....	93

CRITERI ORGANIZZATIVI DEI TRIBUNALI E CRITERI D'AZIONE DEGLI OPERATORI GIURIDICI DOPO LA PROMULGAZIONE DEL M. P. MITIS IUDEX

CARLOS MORÁN BUSTOS

<i>Introduzione</i>	97
1. La ricerca della verità e la difesa dell'indissolubilità, principi guida dell'organizzazione dei tribunali e della dinamica processuale.....	99
2. La «conversione delle strutture» giuridico-pastorali e i criteri organizzativi dell'attività giudiziaria alla luce del M. P. <i>Mitis</i> <i>Iudex</i>	111
2.1. Impegno del Vescovo nell'amministrazione della giustizia..	115

INDICE

2.2. Il tribunale diocesano come modello dell'organizzazione giudiziaria.....	120
2.3. Il principio di prossimità giudice-fedele	130
3. L'organizzazione dei tribunali e la dinamica processuale devono rispondere a criteri deontologici.....	137
3.1. Cercare giustizia nel caso concreto di ogni matrimonio e farlo con criteri giuridici.....	138
3.2. Il rispetto della legge e la giurisprudenza come criteri di attuazione	142
3.3. La necessità di formazione e attuazione secondo scienza e coscienza	147
3.4. Mantenere e rispettare la dignità e la realtà professionale .	151
3.5. Necessità di mantenere l'indipendenza e la libertà.....	155
3.6. Diligenza e celerità nell'iter dei processi di nullità	163
3.7. Vivere il ministero giudiziale come vocazione e agire con probità morale e onestà di vita.....	173
4. Conclusione.....	176

IL DIFENSORE DEL VINCOLO DOPO LA PROMULGAZIONE DEL MI
PEDRO A. MORENO

1. Introduzione	179
2. La necessaria proporzione tra il bene che si desidera proteggere e i mezzi di tutela processuale	182
3. Il DV è il garante di un vero contraddittorio per il discernimento della verità.....	184
4. L'azione del DV nelle diverse fasi del processo	191
4.1. Fase introduttiva: ammissione della domanda, citazione del convenuto e del DV, concordanza del dubbio	191
4.2. Fase di istruzione: proposta, ammissione e assunzione delle prove (dichiarazioni delle parti, testimoniale, documentale e periziale).....	195
4.3. Fase di discussione: pubblicazione degli atti, conclusione della causa e presentazione degli allegati	206
4.4. Fase di decisione: la sentenza e la sua possibile impugnazione (mediante querela di nullità, appello o nuova proposizione di causa).....	207

INDICE

5. Requisiti fondamentali per la retta azione del DV: vocazione, formazione e dedizione 213
 - 5.1. Vocazione (sollecitudine per la giustizia)..... 213
 - 5.2. Formazione (permanente) 213
 - 5.3. Dedizione (prioritaria)..... 214
6. Conclusioni e proposte per un'ulteriore riflessione *de iure condendo*..... 215

LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI E LA PRUDENTE VALUTAZIONE DELLA LORO FORZA PROBATORIA

MIGUEL A. ORTIZ

1. Premessa sulle dichiarazioni delle parti e le situazioni matrimoniali irregolari 219
2. Le dichiarazioni delle parti come mezzo di prova. I cann. 1536 § 2 e 1679 CIC rivisitati da DC e *Mitis Iudex* 224
 - 2.1. La rivalutazione delle dichiarazioni delle parti nei recenti sviluppi legislativi 224
 - 2.2. Dignitas connubii e il nuovo concetto di «confessione»... 232
3. Quando le dichiarazioni delle parti possono costituire «prova piena»? Modifica *Mitis Iudex* l'impianto precedente?..... 236
 - 3.1. I testi di credibilità, gli «indizia et adminicula» 244
 - 3.2. I criteri di «psicologia giudiziale» per valutare le dichiarazioni delle parti 249
 - 3.3. Le dichiarazioni delle parti come esclusivo mezzo di prova 255
4. La qualità dell'interrogatorio per la giusta valutazione delle dichiarazioni delle parti 258
5. Conclusione sulla libera e prudente valutazione del giudice e la certezza morale 265

LA VALUTAZIONE DELLA PERIZIA

ADOLFO ZAMBON

1. La perizia quale mezzo di prova..... 280
2. Il perito 286
3. La valutazione della perizia 287
 - 3.1. Il criterio fattuale 293
 - 3.2. Il criterio antropologico..... 295

INDICE

3.3. Il criterio metodologico	298
4. Alcune indicazioni ulteriori per valutare la perizia	302
5. Conclusione.....	308

L'APPELLO NELLE CAUSE MATRIMONIALI

CARMEN PEÑA GARCÍA

1. L'abrogazione dell'obbligo della <i>duplex conformis</i> e diritto di appello.....	310
1.1. La <i>duplex conformis</i> , un'istituzione canonica controversa... ..	310
1.2. Peculiarità nelle cause di nullità matrimoniale: possibilità di confermare per decreto la sentenza di nullità appellata	313
1.3. Data di entrata in vigore della soppressione della <i>duplex conformis</i>	315
2. <i>Ius appellationis</i> e stabilità della sentenza nelle cause di nullità matrimoniale.....	316
2.1. L'appello nell'ordinamento canonico: norme generali	316
2.2. L'esecutività della sentenza dichiarativa di nullità del matrimonio nell'ipotesi di cumulo di capi	317
2.3. Responsabilità del difensore del vincolo nell'appello.....	319
3. La presentazione dell'appello	321
3.1. Requisiti per la presentazione.....	321
3.2. L'appello incidentale.....	322
3.3. Sul carattere improrogabile del termine di appello.....	323
4. La prosecuzione dell'appello	325
5. Peculiarità del procedimento da seguire in appello nelle cause di nullità matrimoniale	327
5.1. Regime stabilito nel MIDI.....	327
5.2. Si possono confermare per decreto solo alcuni dei capi dichiarativi di nullità?	330
5.3. È possibile confermare per decreto una sentenza negativa appellata?	331
6. L'appello nel processo abbreviato	334
6.1. Il giudice competente a conoscere l'appello	335
6.2. Procedimento per il rigetto <i>a limine</i> dell'appello.....	337
6.3. Decisione della causa in seconda istanza.....	337
7. Conclusione.....	338

INDICE

CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DEL "PROCESSUS BREVIOR"

PAOLO BIANCHI

1. Precedenti storici.....	339
2. Natura del processo breve.....	341
3. Precondizione per l'ammissione di ogni causa di nullità matrimoniale.....	343
4. Condizioni specifiche per l'attivazione del processo breve.....	344
5. Prima condizione specifica: presupposto formale: can. 1683, 1° MIDI.....	346
6. Seconda condizione specifica: presupposto materiale: can. 1683, 2° MIDI.....	350
7. Il soggetto della scelta della forma processuale.....	359
8. Svolgimento dinamico del processo breve quanto alla sua fase introduttoria.....	361

L'ISTRUZIONE E LA DECISIONE NEL PROCESSUS BREVIOR

FELIPE HEREDIA

1. Introduzione generale.....	367
2. Istruzione della causa.....	369
2.1. Norme che regolano l'istruzione della causa.....	369
2.2. Presupposti necessari per l'istruttoria della causa.....	370
2.2.1. <i>Presentazione delle prove</i>	370
2.2.2. <i>Decreto con cui si stabilisce la formula del dubbio e si provvede alla nomina dell'istruttore e dell'assessore</i>	371
2.2.3. <i>Fissazione dell'udienza istruttoria e presentazione dei contenuti degli interrogatori</i>	372
2.2.4. <i>Citazione delle parti e dei testimoni</i>	373
2.2.5. <i>La concentrazione di diversi momenti processuali</i>	373
2.3. Udienza per la raccolta delle prove.....	374
2.3.1. <i>Instructor una sessione, quatenus fieri possit</i>	374
2.3.2. <i>Possibilità di avanzare richieste di rogatoria presso altri tribunali</i>	376
2.3.3. <i>Esame dei contraenti e deposizione dei testimoni alla presenza delle stesse parti e dei loro avvocati</i>	377
2.3.4. <i>Presentazione dei documenti</i>	378

INDICE

2.3.5. <i>Le risposte devono essere redatte dal notaio per iscritto, ma limitatamente a quanto strettamente rilevante ai fini della causa</i>	379
2.3.6. <i>Pubblicazione degli atti e conclusione della causa nel processus brevior</i>	379
3. Discussione della causa	380
4. Decisione della causa.....	381
5. Impugnazione ed esecuzione della sentenza.....	387

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO MARTA BRANCATISANO MANZI

1. Premessa	391
2. Chi riceve la preparazione al matrimonio.....	394
2.1. La risposta dell'antropologia duale	394
2.2. L'antropologia duale nella Scrittura.....	395
2.3. Diversi nella comune umanità	398
2.4. Identità maschile e identità femminile	398
2.4.1. <i>Peculiarità dell'uomo</i>	399
2.4.2. <i>Peculiarità della donna</i>	400
2.5. Una caro. Un modo unico di stare insieme.....	400
3. Chi prepara al matrimonio?	403
4. Conclusioni	403

RECENTI E MENO RECENTI EVOLUZIONI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI CIRCA IL RAPPORTO TRA INTENZIONE SACRAMENTALE E MATRIMONIO GIACOMO BERTOLINI

1. Introduzione e tensioni dottrinali.....	405
2. <i>Status quaestionis</i>	407
3. Lettura ragionata delle fonti recenti	418
4. Aporie contemporanee	424
4.1. Tensioni dottrinali in epoca postmoderna.....	427
4.2. La dimensione creaturale del matrimonio è sacramento...	431
4.3. Distinzioni inerenti all'intenzione coniugale nel matrimonio.....	443
5. Esclusione simulatoria o errore.....	446

INDICE

6.	Giurisprudenza sull'esclusione della sacramentalità	451
6.1.	La prima giurisprudenza che ammise l'autonomia della fattispecie.	453
6.2.	Incidenza delle Allocuzioni del Pontefice alla Rota del 2001 e 2003 sulla giurisprudenza più recente.	463
6.3.	Ammissibilità della simulazione parziale della sacramentalità nella giurisprudenza più recente	465
6.4.	Ammissibilità del capo dell'esclusione della sacramentalità ma quale ipotesi di simulazione totale nella giurisprudenza più recente.	473

IL *BONUM CONIUGUM* DALLA PROSPETTIVA DELLA SIMULAZIONE E DELL'INCAPACITÀ HÉCTOR FRANCESCHI

1.	Premessa	477
2.	Una comprensione del <i>bonum coniugum</i> da una visione personalista dell'oggetto del patto coniugale	481
3.	L'esclusione del "bonum coniugum"	486
3.1.	Prolegomeni	486
3.2.	Diversi indirizzi giurisprudenziali	487
3.3.	Un tentativo di definizione del contenuto del "bonum coniugum" da un'ottica autenticamente personalista: Il diritto-dovere al mutuo aiuto e servizio nell'ordine dei mezzi in sé idonei e necessari ad ottenere i fini matrimoniali e il mutuo perfezionamento personale	490
3.4.	La relazione tra il "bonum coniugum" e le diverse fattispecie di simulazione totale.	492
3.4.1.	<i>Rifiuto dell'altro contraente in quanto coniuge</i>	493
3.4.2.	<i>La volontà di non dare nessun consenso</i>	493
3.4.3.	<i>Rifiuto degli elementi identificanti del consorzio coniugale</i>	493
3.4.4.	<i>Strumentalizzazione della cerimonia nuziale</i>	494
3.4.5.	<i>La celebrazione "pro forma"</i>	495
3.5.	L'autonomia della fattispecie di esclusione del "bonum coniugum"	496
3.6.	La prova dell'esclusione della <i>ordinatio ad bonum coniugum</i>	501
4.	L'incapacità per il <i>bonum coniugum</i>	502
5.	Considerazioni conclusive.	508

LA SCIENZA CANONICA DI FRONTE ALLA LEGGE DI RIFORMA DEI PROCESSI DI NULLITÀ MATRIMONIALE

*Dominique Card. Mamberti**

Ho accettato molto volentieri il cortese invito rivoltomi dalle Autorità Accademiche della benemerita Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce a presentare i lavori di questo VI Corso di Aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico, e ciò per molteplici ragioni.

Anzitutto il riconoscimento e, quindi trattasi di un dovere di riconoscenza, ad una Università che in maniera costante, sistematica e generosa ha investito nella scienza canonica e nella formazione di canonisti affidabili e capaci, che oggi operano fruttuosamente nei Dicasteri della Curia Romana nonché nelle Istituzioni accademiche, amministrative e giudiziarie della Chiesa in tutto il mondo.

In secondo luogo un dovere di ufficio, radicato nella competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, cui ho l'onore di presiedere, che è chiamato a «provvedere alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa», come recita l'art. 121 della vigente Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana.

Da ultimo, ma non per ultimo, mi ha spinto la responsabilità di incontrare voi, carissimi ministri dei Tribunali, vicari giudiziali, giudici, difensori del vincolo, promotori di giustizia, notai e avvocati, voi che nell'amministrazione della giustizia sopportate il *pondus diei et aestus*, sarei tentato di dire, l'onda d'urto che i fedeli – animati spesso da una forte tensione – riversano sui ministri dei Tribunali, voi, nelle mani dei quali, in realtà, è posta e affidata la riforma dei processi di nullità matrimoniali per la sua concreta applicazione.

Queste forti motivazioni mi conducono a presentare con grande fiducia alcune riflessioni che definirei previe o preliminari a quanto

* Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

sentirete da coloro che condurranno i lavori di questo Corso secondo il programma previsto.

Si tratta di riflessioni preliminari perché intendono soffermarsi, seppur brevemente, sui criteri di lettura della legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale: un'operazione preliminare appunto, ma insurrogabile e irrinunciabile, pena la riduzione dell'attività canonistica in genere e giudiziaria in specie, a pratica, pratica forense, come si dice appunto.

Tali riflessioni sono tanto più urgenti quanto più la legge di riforma dei processi di nullità matrimoniali è stata innovativa ed accompagnata nei suoi inizi da alcune prese di posizione divergenti.

1. L'INTERPRETAZIONE

Il primo elemento che intendo mettere in luce non può meravigliare un vero canonista: è il richiamo necessario e imprescindibile, non superato e non inconfidente, del prescritto del can. 17:

«Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum».

Ho inteso espressamente mettervi in guardia, prevenendovi da qualsivoglia meraviglia. La ragione consiste nel fatto che si assiste non raramente e, in particolare, oggi frequentemente in relazione alla legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale, al diretto e immediato accesso a criteri e metodi di lettura che definirei «personali», dipendenti da alcune precomprensioni, aspettative o progetti propri del singolo lettore.

Non è pertanto superfluo nel caso specifico l'inderogabile e severo richiamo al prescritto di legge nel quale il Legislatore ha fornito in forma obbligatoria i criteri di interpretazioni delle leggi, anche quelle che egli avrebbe in seguito promulgato. Non a caso il can. 17 si pone al di fuori dei canoni introduttivi del Codice, che dicono riferimento al Codice stesso, per estendersi a tutte le leggi, presenti, passate e future rispetto al Codice stesso.

L'unico modo, pertanto, al quale il Legislatore ha vincolato i lettori della legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale è contenuto nel prescritto del can. 17.

1.1. Il testo di legge

E il primo criterio di interpretazione è il testo, inteso nella sua forma verbale o letterale. Questa volontà del Legislatore – di vincolare l'interpretazione al testo – è la limpida manifestazione di quello che chiamerei “ottimismo gnoseologico”, fedele portato della *philosophia perennis*, secondo il quale l'uomo è in grado di esprimere nella sua parola il contenuto del suo pensiero, come il pensiero è in grado di cogliere quanto è contenuto nella realtà. La parola, allora, non nasconde, non tradisce, non altera, non è altra dal pensiero: non è deputata e non è nata per questo. La parola è capace di verità. Dalla verità come *adaequatio rei et intellectus* segue la verità quale *adaequatio verbi et intellectus*.

Non procedo oltre. Solo ho voluto far intuire come quel severo richiamo a ricorrere al testo di legge per risalire all'intelletto e alla volontà del Legislatore, unica vera causa della legge, non permette a noi giuristi della Chiesa il facile e triste, indebito e generalizzato richiamo alla schiavitù della lettera. Noi non riteniamo che il Legislatore sia chiuso e inaccessibile, ma che il Legislatore stesso ci ha detto quanto aveva da disporre e che lo abbia chiaramente espresso.

La fedeltà al testo ci preserva da operazioni già viste più volte, in riferimento, per esempio, a testi conciliari; ci sono stati interpreti che si sono avventurati a ritenere di volta in volta il Legislatore tenuto a compromessi, per i quali “se avesse potuto avrebbe detto”, “non ha detto, ma avrebbe voluto dire”. Operazioni tristi per l'immagine di Legislatore che veicolano, quando non strumentali a proiettare sul Legislatore il proprio e individuale intendimento.

Nell'accostare la legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale sarà fondamentale perciò la lettura dei canoni, la comprensione del loro significato comune e canonico secondo il loro tenore letterale.

Così, per addurre un esempio, la Segnatura Apostolica è dovuta intervenire recentemente più volte, su richiesta o a seguito di comunicazioni ricevute, per assicurare Vescovi Moderatori e Vicari giudiziali che la legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale non disponeva in alcun modo la automatica dissoluzione, *ipso iure*, dei Tribunali Interdiocesani, Regionali, Interregionali, Intercirconscrizionali e Interritualali. Il testo della legge, infatti, non lo prevede ed è in base ad una lettura erronea che, nell'immediato periodo dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, alcuni Vescovi hanno dichiarato immediatamente dissolto il Tribunale Interdiocesano, senza curarsi né delle cause in esso pendenti

né della possibilità e dei tempi necessari per la costituzione di Tribunali diocesani da parte dei singoli Vescovi.

In questo caso la Segnatura Apostolica è intervenuta con energia con disposizioni perentorie:

«Por el oficio de proveer a la recta administración de la justicia en la Iglesia, que compete a este Supremo Tribunal (cfr. artt. 121 y 124, n. 1 Cost. Apost. *Pastor bonus*), esta Signatura Apostólica le recuerda que:

- la riforma del proceso de nulidad matrimonial querida por el Sumo Pontífice tiene en uno de sus fundamentos la promoción de la celeridad de los procesos: la cesación, por tanto, de la actividad del tribunal interdiocesano de [...], antes de la constitución de los tribunales diocesanos de las diócesis que lo componen, *contradice en modo evidente e irracional la voluntad del Sumo Pontífice*, porque no todas las diócesis cuentan con un propio Tribunal diocesano;

y establece que:

- Hasta el momento en que todas y cada una de las diócesis que componen el Tribunal Interdiocesano de [...], los Tribunales diocesanos sean constituidos y efectivamente operativos, *el Tribunal Interdiocesano de [...] continúa a ser plenamente competente y operativo en recibir los escritos de demanda introductorios y tratar las causas*¹.

Il canonista non può, pertanto, se non affidarsi allo studio serio e rigoroso di ciò che il Legislatore ha effettivamente e realmente disposto attraverso lo studio del testo di legge.

Lo stesso ricorso alle traduzioni – benché a volte sia necessario – non può comunque mai sostituire del tutto l'accesso al testo autentico e unico in lingua latina: molti equivoci nati da traduzioni difettose potrebbero essere qui ricordati².

¹ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Lettera*, 22 aprile 2016, prot. n. 2355/16 SAT, p. 1; cf pure allo stesso Vescovo Moderatore, *Lettera*, 4 maggio 2016, prot. n. 2355/16 SAT.

² In merito, per esempio, alla qualificazione della *Ratio procedendi* che si trova nei testi di riforma «One of the English versions of the *Motu proprio* I consulted says about those rules: “Attached and made part hereof [the *Motu proprio*]”, but neither the Latin text nor the Italian contain “and made part hereof”» (FR. DANEELS, *A First Approach to the Reform of the Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, Distinguished Lecture Mgr. Willy Onclin, Leuven, 26 febbraio 2016, testo manoscritto, p. 6 nota 7; in *The Jurist*, di prossima pubblicazione). Il testo latino recita, infatti, semplicemente «Praesentibus adnectitur ratio procedendi [...]» (AAS 107 [2015] 966).

1.2. *Il contesto della legge*

Anche il contesto della legge – insieme al testo letterale – è elemento di identificazione del significato del testo di legge e deve essere preso in considerazione per non frammentare il testo in un pulviscolo di elementi sconnessi tra di loro.

Nel caso della legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale il contesto è facilmente individuabile per la felice scelta di inserire l'intero testo di legge nei canoni del Codice di Diritto Canonico, così da sostituire integralmente con il nuovo testo i canoni 1671-1691 relativi alla stessa materia. Ciò spiega immediatamente il contesto della legge: il Codice, anzitutto; quindi la parte sui giudizi in genere e sul giudizio contenzioso ordinario, al quale rimanda istituzionalmente la stessa parte III *De quibusdam processibus specialibus* nella quale sono collocati i canoni della nuova legge.

Il contesto contribuirà nel caso all'interpretazione soprattutto in tre direzioni. Anzitutto i termini che la legge di riforma adopera si potranno rinvenire anche in altre parti del Codice, fornendo loro quindi un significato collaudato dalla diuturna riflessione della dottrina e dall'applicazione provata della prassi e della giurisprudenza. In secondo luogo non sarà frequente individuare lacune da colmare, in quanto strutturalmente la normativa speciale non intende essere esaustiva, ma rimanda per sua natura alla normativa (ordinaria, appunto) del processo contenzioso ordinario. In terzo luogo il rimando testé menzionato si avvarrà evidentemente delle norme applicative, intendo dire esecutive o amministrative, che l'Autorità competente ha emanato per l'applicazione delle leggi alle quali il rimando è legittimo.

Per addurre un esempio, la Segnatura Apostolica, nel contesto della documentazione da esibire per ottenere il decreto di esecutività di una decisione affermativa, ha avuto modo di ricordare che:

«con la recente riforma del processo di nullità matrimoniale la prima sentenza affermativa diviene esecutiva «*elapsis terminis a cann. 1630-1633 ordinatis*» (can. 1679 *MIDI*; cf. anche can. 1680, § 2 *MEMI*). In tale evenienza si rende necessaria la certificazione che i termini per appellare, stabiliti in base alla loro decorrenza, sono inutilmente trascorsi, ossia senza che alcuna delle parti e neppure il difensore del vincolo, abbia interposto appello presso il Tribunale che ha emesso la sentenza e, in caso affermativo, senza che abbia proseguito l'appello presso il Tribunale superiore.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pertanto, per la concessione del decreto di esecutività per le prime sentenze affermative richiede [...] i seguenti

documenti: 1. Prova della avvenuta pubblicazione della sentenza alle parti, incluso il difensore del vincolo; 2. Copia del decreto esecutivo emesso dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con il quale si attesta che sono inutilmente trascorsi i termini per l'interposizione dell'appello.

Queste disposizioni si applicano anche per le sentenze pronunciate nel *processus brevior*, che sono trasmesse a questa Segnatura Apostolica dal Tribunale che cura la documentazione per la richiesta del decreto di esecutività»³.

In altre parole, l'esecuzione delle decisioni prevista nella legge di riforma richiede almeno in alcuni casi l'applicazione della normativa ordinaria e generale sul decreto esecutivo, prevista nella parte dedicata al processo contenzioso ordinario.

1.3. *Criteri sussidiari*

Il prescritto del can. 17 prevede realisticamente che il testo e il contesto possano fallire in casi particolari nel penetrare il significato autentico delle parole, «rimanendo dubbio e oscuro il loro significato». *In questo caso e solo in questo caso*, il Legislatore apre all'aiuto di una serie di criteri ermeneutici, enumerati nel can. 17 come pure in altri canoni (cf., per esempio, cann. 6, § 2 e 27), la cui scelta è lasciata alla libertà propria dell'interprete, che adopererà, secondo il suo giudizio, quel criterio o quei criteri che nel caso specifico risultassero maggiormente confacenti all'opera interpretativa. Si tratta pertanto di criteri sussidiari o subordinati.

L'esteso e elaborato proemio presente nella legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale è dovizioso nel fornire, alla bisogna, criteri per un'eventuale interpretazione del testo dei canoni.

Tra i criteri in evidenza nel menzionato proemio mi pare rilevante ricordare il «divinum Trinitatis consilium», ossia la trasmissione della grazia divina e la promozione del bene dei fedeli, alle quali è destinata istituzionalmente la Chiesa; i desideri della maggioranza dei membri delle recenti Assemblee del Sinodo dei Vescovi; gli interventi dei Sommi Pontefici circa la natura giudiziale del processo; la responsabilità del Vescovo; la semplicità e celerità del processo.

³ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Lettere circolari*, 30 gennaio 2016, prot. n. 51324/16 VAR, pp. 1-2.

Questa esplicita menzione dei principi ispiratori della legge di riforma corrisponde nel can. 17 al criterio riconducibile al fine e alle circostanze della legge («ad legis finem ac circumstantias»).

2. ATTEGGIAMENTI DELL'INTERPRETE

A nessuno sfugge che la tecnica espressa nel can. 17 per la sua retta realizzazione richieda uno spirito che la applica. Ogni attività umana – soprattutto quella che assume un'apparenza tecnica elevata – richiede che si ricordi la rilevanza in essa dell'operatore, cioè della persona che è protagonista dell'attività. Siamo, infatti, sufficientemente consci dei disastri compiuti da chi affermava di «applicare solo la legge».

Tutto questo implica un'attenzione peculiare alla persona che interpreta, alla sua formazione e alla sua maturità. In questa linea vorrei enucleare quattro atteggiamenti necessari da parte di chi vuole fare una buona lettura della legge di riforma dei processi.

2.1. *Empatia*

È ben noto a tutti il ruolo che riveste nell'educazione l'amore dei figli verso i genitori e viceversa. Nella stessa ricerca della verità non è estranea la benevolenza tra maestro e discepolo. Il dialogo – come metodo anche filosofico – ne è prova.

Analogamente si deve ritenere che una buona applicazione della legge passa attraverso una fiducia preliminare dell'interprete verso il Legislatore, la sua autorità nella Chiesa, il suo zelo per il bene dei fedeli. Nel caso della legge di riforma questo atteggiamento si connota dell'obbedienza al Successore di Pietro, al Supremo Pastore qui in terra del gregge di Cristo.

Non si tratta così solo dell'ufficio di un buon funzionario che rispetta le direttive del Superiore, né semplicemente di un ministro della Chiesa sollecito dell'unità esteriore della stessa, favorita dalla propria fedeltà alla legge.

È il Pastore universale che nel suo ufficio primaziale esemplifica l'atteggiamento pastorale di ogni ministro di Cristo. Proprio noi canonisti abbiamo imparato e insegnato che le radici dell'obbedienza sono

nell'*obsequium* e nell'*observantia*, mentre i frutti della medesima sono la *communio* e la *testificatio*.

2.2. Ortodossia

Il secondo atteggiamento richiede nella persona chiamata ad interpretare ed applicare la legge un solido quadro dogmatico. Se le norme positive si assommano le une accanto alle altre e riguardano ciò che si deve fare, l'operatore deve conoscere il diverso spessore di ciascuna norma in riferimento alla realtà dogmatica, deve conoscere quanto è taciuto dalle norme perché è patrimonio dottrinale che precede ogni norma.

Il proemio della legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale aiuta in questo con richiami ripetuti alla indissolubilità del matrimonio, alla quale serve il processo di nullità:

«The process for the declaration of marriage remains, therefore, a judicial process, not because this necessarily has to be so, but because it is the most suitable way to reach a decision in truth on whether or not the marriage bond exists»⁴.

Questo comporta la riaffermazione della natura dichiarativa del giudizio di nullità matrimoniale, con la conseguente cautela di tutti i ministri di giustizia e degli avvocati nella ricerca della indisponibile verità del matrimonio. Ognuno comprende la differenza di approccio alla normativa processuale di chi è *dominus materiae*, perché è chiamato a discernere tra le pretese di coloro che hanno diritto a un bene e, di chi invece è *servus veritatis*, perché è chiamato a aiutare le parti nella comune e umile ricerca della verità del vincolo.

⁴ FR. DANEELS, *A First Approach to the Reform of the Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, cit., p. 9. «Pope Francis states in the introduction of the *Motu proprio* that he has issued it “following in the footsteps of our predecessors who wished cases of nullity to be handled in a judicial rather than an administrative way, not because the nature of the matter demands it, but rather due to the unparalleled need to safeguard the truth of the sacred bond: something ensured by the judicial order”. Pope Francis stresses indeed the indissolubility of marriage and the necessity that Church discipline be in conformity with this truth of faith. He writes that the reform commission therefore had prepared a proposal “upholding and keeping in first place the indissolubility of marriage”. The reform of marriage process thus aims to protect “the unity of faith and discipline regarding marriage, the cornerstone and origin of the Christian family”. Hence, Pope Francis has no intention “to introduce . . . provisions that favor the nullity of marriage”» (*ibid.*).

2.3. *Continuità*

«Quando con un po' di sorpresa la Chiesa ha sentito alla vigilia del Natale del 2005 Benedetto XVI rivolgere alla Curia Romana l'appello ad una necessaria ermeneutica della continuità nell'accostamento al Concilio Vaticano II e ai suoi insegnamenti, si è ben compreso che non si trattava di un principio proposto per un caso singolare, quanto piuttosto del comune modo di procedere nell'organismo vivente, nel Corpo di Cristo, che è la Chiesa, per una feconda missione. Non diversamente quindi accade in una buona lettura delle innovazioni nel campo giuridico della Chiesa»⁵.

La riforma dei processi di nullità matrimoniale voluta dal Sommo Pontefice richiede di interpretare le novità rapportandole al costante e immutato tentativo della Chiesa di corrispondere alla sua missione nei tempi che si susseguono. I progressi realizzati, per fare un esempio, nella formazione dei ministri dei Tribunali con la preparazione, consultazione, pubblicazione, diffusione e studio dell'Istruzione *Dignitas connubii*, sono ormai un'acquisizione dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa e, giustamente, la migliore dottrina ha potuto precisare che:

«Since this new legislation about the special process for the declaration of the nullity of marriage (can. 1691, § 3), with due respect for its proper nature, refers, as before, to the canons on trials in general and the ordinary contentious trial, the Instruction *Dignitas connubii*, though never mentioned, continues to be in force, except surely for the articles that explained canons of the former legislation which are now modified and no longer conform to the new norms, and excepting those articles that do not conform with the procedural rules attached to the *Motu proprio*»⁶.

2.4. *Applicazione*

È stato opportunamente detto che «il diritto è arte, non è meccanica»⁷. E ciò vale soprattutto nel diritto processuale. Il suo impatto con la realtà, data dalle persone, dai luoghi, dalle condizioni sociali, dalle temperie ecclesiali, è uno stimolo forte ad una applicazione equa delle norme, affinché ciò che è stato disposto per il bene delle parti, osservato in modo meccanico, non si trasformi in un impaccio per le medesime.

⁵ D. MAMBERTI, *Introduzione*, in *Atti dell'Incontro di Studio tenutosi il 12 aprile 2016 alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana "Le riforme introdotte dal M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus"*, di prossima pubblicazione.

⁶ FR. DANEELS, «A First Approach to the Reform of the Process for the Declaration of Nullity of Marriage», cit., pp. 5-6; «In the interpretation of *Dignitas connubii*, one should moreover take into account the fundamental criteria of the reform» (*ibid.*, p. 6).

⁷ M. BERRI, in *L'Osservatore Romano*, 7 ottobre 1989, p. 3.

L'applicazione equa delle norme processuali ad ogni latitudine richiede una buona conoscenza delle medesime, che già spesso prevedono nella loro forma scritta la soluzione di problemi che nascono da situazioni difficili.

Ma l'applicazione equa delle medesime norme deve anche avvalersi della facoltà di ricorrere alla Segnatura Apostolica che ha appunto fra i suoi compiti – e in forma esclusiva – la facoltà di dispensa dalle leggi processuali, che è «l'esonero dall'osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare» (cf. can. 85), ogni volta che si giudichi «che ciò giovi al bene dei fedeli» (cf. can. 87, § 1), per una «giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge» (cf. can. 90, § 1).

Per queste ragioni «la facoltà generale di poter dispensare, per giusta e proporzionata causa, dalle norme processuali del Codice» mette la Segnatura «in grado di esercitare [...] la propria funzione di cui all'art. 124 della Costituzione apostolica "Pastor bonus", in ordine alla retta amministrazione della giustizia»⁸.

3. CONCLUSIONE

Questi principi e criteri, che appartengono al patrimonio perenne della scienza canonica e della sapienza canonica, sono certo che saranno la guida per le giornate di studio che cominciano, nelle quali docenti e discenti si confronteranno sulla nuova disciplina canonica dei processi di dichiarazione di nullità matrimoniale e sulle sfide che la realtà pone alla sua fedele attuazione.

⁸ SEGRETARIO DI STATO, *Rescriptum ex Audientia*, 22 novembre 1995, prot. n. 381.775.